CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0002453 - Interno - 13/04/2023 - 15:42

Campania/2023/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Stefania Calcari	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

oggetto: rendiconto 2022-XI Legislatura del Gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "Lega Campania"

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0006454/e del 14/04/2023 09.58 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
14/04/2023 09.58-2023006454

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000124 - 13/04/2023 - 15:42

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari; Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia de qua;

Vista la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

Vista la deliberazione n. 62/2023/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

Vista l'istanza del 12/04/2023, con la quale i magistrati istruttori hanno chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 42/2023, con la quale il presente affare è stato inserito nella camera di consiglio del 13 aprile 2023;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, i magistrati relatori Primo Referendario Ilaria Cirillo e Referendario Stefania Calcari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 2940 del 23/02/2023, trasmessa a mezzo PEC a questa Sezione ed acquisita in pari data al prot. SCCAM n. 1294, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2022 - XI Legislatura, del Gruppo "Lega Campania" e una serie di documenti a corredo.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2022, il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del Gruppo, la somma di € 29.900,08, con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad € 38.371,81, mentre le spese effettuate sono pari ad € 20.280,36 di cui € 17.476,19 per spese di consulenza, studi ed incarichi ed € 302,17 per commissioni e oneri bancari, con un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari ad € 50.493,67 al 31/12/2022.

Con deliberazione n. 45/2023/FRG, questa Sezione ha disposto la comunicazione al Gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di trenta giorni ai fini della regolarizzazione.

Con nota del 31/03/2023, trasmessa, a mezzo PEC a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio regionale e acquisita al prot. C.d.C. con n. 2235 in pari data, il Gruppo consiliare "Lega Campania" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la mentovata deliberazione n. 45/2023/FRG.

DIRITTO

1. L'autonomia contabile del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, *"le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali"*.

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, della Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, *"contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9"*. Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale.

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, mette conto evidenziare che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *"l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio"*.

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari

sia *"pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione"*.

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"* (Corte costituzionale sentenza n. 39/2014).

3. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari.

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012). Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, per l'esercizio 2022, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013). Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi *"principio generale delle norme di contabilità pubblica"*, essendo *"strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari"* (sentenza n. 39/2014). Come è stato evidenziato *"la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale"* (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo di che trattasi *"se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"* (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari *"non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e*

propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10). Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al Gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti:

1) principi di veridicità e correttezza ["*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*", mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (art. 1, DPCM)];

2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.);

3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM);

4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.);

5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM);

6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione

attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" (art. 3, comma 3);

7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento.

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Statuto, *"il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo".*

I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata "Funzionamento dei gruppi consiliari").

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, *"a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:*

due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza; unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari".

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012" (che detta disposizioni per la "riduzione dei costi della politica nelle regioni") - l'art. 3 della legge in esame prevede che, "a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente".*

5. Rendiconto del Gruppo consiliare "Lega Campania".

Con nota prot. n. 2940 del 23/02/2023, trasmessa a mezzo PEC a questa Sezione e acquisita al prot. SC CAM n. 1294/23 in pari data, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2022 - XI Legislatura, del Gruppo consiliare "Lega Campania".

A seguito della deliberazione di comunicazione, unitamente al riscontro agli incombenti istruttori, è stato trasmesso il sotto riportato prospetto di sintesi della situazione finanziaria del Gruppo (v. 31/03/2023 con nota n. 5460), che in parte differisce dal modello approvato con DPCM 21/12/2012 come di seguito si dirà (v. meglio *infra*):

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
		EURO
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	29.900,08
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0
3)	Altre entrate (specificare)	0,14
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di di funzionamento	38.371,81
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0
	TOTALE ENTRATE	68.272,0
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	17.476,19
7)	Spese postali e telegrafiche	0

8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0
9)	Spese di cancelleria e stampati	0
10)	Spese per duplicazione e stampa	0
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0
12)	Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita'di aggiornamento	0
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0
16	Altre spese - Commissioni e oneri bancari	302,17
	TOTALE USCITE al 31/12/2022	17.778,36
	USCITE PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO	
	COMPETENZA 2022 - PAGATA 10/01/2023	2.502,00
	TOTALE USCITE	20.280,36
	SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022	
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	38.371,81
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	29.900,22
	USCITE pagate nell'esercizio	20.280,36
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento al 31/12/2022	50.493,67
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento al 10/01/2023	47.991,67
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0

Dal prospetto sopra riportato emerge

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari ad € 29.900,08 quale contributo 2022 per le spese di funzionamento del Gruppo in esame;
- l'effettuazione di spese al 31/12/2022 per un totale di € 17.778,36, di cui € 17.476,19 per spese di consulenza, studi ed incarichi (voce U6), ed euro 302,17 per Commissioni e oneri bancari (voce U16). Come evidenziato, il prospetto "aggiornato" comprende anche una spesa di € 2.502,00 per consulenza, studi ed incarichi di competenza dell'esercizio 2022, ma sostenuta in termine di cassa il 10/01/2023.

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2022, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è pari ad € 50.493,67. Tale importo è coerente con il saldo finale al 31/12/2022 del conto corrente bancario intestato al Gruppo.

Il Libro degli inventari, su cui annotare gli acquisti di beni durevoli, è stato istituito.

Come detto, il "nuovo" prospetto apporta delle correzioni al rendiconto originario evidenziando due totali: al 31.12.2022 e al 10.01.2023, nonostante sul punto la deliberazione di comunicazione chiedesse solo di trasmettere la documentazione

afferente ai resti di pagamento e il conto dei residui passivi con indicazione del relativo titolo (ad oggi non trasmessi) e non di modificare il relativo rendiconto.

Il Collegio osserva che detta modalità di determinazione non risulta conforme allo schema tipo di rendiconto di cui all'allegato B al DPCM 22.12.2012, che si riferisce alle entrate riscosse e pagate nell'esercizio; trattandosi di un importo da rendicontare nel prossimo esercizio, il Collegio ritiene non regolare il nuovo prospetto trasmesso limitatamente alla parte in cui contabilizza la voce "USCITE PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO COMPETENZA 2022 - PAGATA 10/01/2023 di euro 2.502,00".

5.1. Fondi trasferiti per spese di funzionamento.

Giova premettere che il Gruppo consiliare "Lega Campania" era inizialmente composto dai Consiglieri regionali Attilio Pierro, Severino Nappi e Gianpiero Zinzi eletto Presidente e sostituito in detta carica in data 08/09/2022 (con effetto dal 12/10/2022) dal Consigliere Severino Nappi. In nota integrativa (cfr. nota n. 2901/i del 23/02/2023, acquisita al prot. C.d.C. con n. 1294 in pari data), inoltre, è stato evidenziato che in data 04/10/2022 ha aderito al Gruppo *de quo "(...) la Consigliera Carmela Rescigno proveniente dal Gruppo consiliare fratelli d'Italia (...)".*

Rileva, ancora, che in data 26/10/2022 il Consigliere Gianpiero Zinzi si è dimesso per effetto della sua elezione alla Camera dei Deputati ; allo stesso è subentrata la Consigliera Antonella Piccerillo.

Analogamente il Consigliere Attilio Pierro si è dimesso in data 09/11/2022 in seguito alla sua elezione a Deputato della Repubblica; quest'ultimo è stato sostituito dal Consigliere Aurelio Tommasetti.

In definitiva alla data odierna *"(...) il Gruppo consiliare Lega Campania è composto da Severino Nappi (Presidente), Antonella Piccerillo, Carmela Rescigno e Aurelio Tommasetti (...)"*

Nell' esercizio 2022 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma di euro 29.900,08.

La seguente tabella riporta le determine (con indicazione degli estremi dell'atto, del mese di riferimento e degli importi delle rate liquidate) del Dirigente *ad interim* dell'U.D. "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania", con le quali sono stati trasferiti i fondi al Gruppo *de quo*:

- **n. 276 del 16/03/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 277 del 16/03/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 541 del 18/05/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 542 del 18/05/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 674 del 27/06/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 735 del 12/07/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 833 del 01/09/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 834 del 01/09/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 950 del 07/10/2022 – euro 2620,26;**
- **n. 1157 del 23.11.2022 – euro 1746,84;**
- **n. 1228 del 07.12.2022 – euro 1950,64;**
- **n. 1303 del 20.12.2022 – euro 2620,26.**

Come precedentemente rilevato, l'entità del fondo per le spese di funzionamento del Gruppo, erogato dal Consiglio regionale, dipende dalla composizione in termini numerici del Gruppo consiliare e dalla popolazione residente in Campania.

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" - prevede: "in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente".

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "Lega Campania" originariamente composto da sei Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 5.240,52 [= 5.000+(0,05 x 5.590.681/5l consiglieri = 10.481,05980 /12 mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro 873,42 x 6= 5.240,52].

Nel corso dell'esercizio 2022, tuttavia il numero dei componenti è mutato.

Infatti, come riferito nella nota integrativa, in data 04/10/2022 ha aderito al Gruppo *de quo "(...) la Consigliera Carmela Rescigno proveniente dal Gruppo consiliare fratelli*

d'Italia (...)". Con riferimento ai Fondi trasferiti per spese di funzionamento del Gruppo in esame, il Collegio, in sede istruttoria (cfr. deliberazione n. 45/2023/FRG), aveva richiesto di chiarire:

a) le ragioni della riduzione dei trasferimenti con particolare riferimento alle mensilità di ottobre e novembre (cfr. Determine di Consiglio regionale n. 1157 del 23/11/2022 e n. 1228 del 7/12/2022);

b) il mancato incremento dei trasferimenti mensili spettanti per ogni Consigliere facente parte del Gruppo pari ad € 873,42 (*ut supra),* attesa l'adesione in data 04/10/2022 al Gruppo *de quo* della Consigliera Carmela Rescigno (proveniente dal Gruppo consiliare fratelli d'Italia).

Atteso il chiarimento di cui alla lettera *sub a)* afferente ai periodi di permanenza dei singoli consiglieri dimissionari/subentranti, così come calcolati dagli Uffici del Consiglio regionale (cfr. con nota n. 5460 del 31/03/2023), con particolare riguardo alla lettera *sub b)* punto, il Presidente del Gruppo ha dedotto che l'evidenziata riduzione del contributo *de quo "(...) è il risultato di una interpretazione del competente Ufficio amministrativo del Consiglio Regionale della norma statutaria che vieterebbe il trasferimento del fondo di funzionamento nel caso di cambiamento di Gruppo da parte di un Consigliere (...)"*; segnatamente l'art. 40, c. 4, dello Statuto della Regione Campania dispone che *"(...) il Consigliere regionale che nel corso del mandato cambia Gruppo di appartenenza non porta, al nuovo Gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica"*.

Il Collegio, pur raccomandando la corretta applicazione del d.l. n. 174/12, conv. in L. n. 213/2012, prende atto di quanto riferito dal Gruppo.

5.2. Fondi trasferiti per spese di personale.

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale. Come è noto, l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che *"il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali"*. L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, e attribuisce al settore amministrazione del Consiglio regionale stesso la gestione delle

procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (vedi anche gli indirizzi impartiti, nella materia *de qua*, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Ciò premesso, questa Sezione evidenzia che, con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione anche la voce "fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale" è sempre pari a zero). Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parifica del rendiconto regionale (al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte nel paragrafo 2 della presente pronuncia di accertamento). Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

6. Incarichi professionali e consulenze (U-6).

Relativamente alla voce n. 6 "spese di consulenza, studi ed incarichi", dal rendiconto emergono spese complessivamente pari ad € 19.978,19, di cui € 17.476,19 erogate nell'esercizio 2022 ed € 2.502,00 di competenza dell'esercizio 2022, ma erogate in data 10/01/2023 (sulla difformità del prospetto già si è detto sopra al § 5).

Con deliberazione di comunicazione n. 45/2023/FRG si rilevava che il totale pagato dal Gruppo nell'esercizio 2022 è risultato pari ad € 17.476,19 a fronte degli € 17.778,36 evidenziati dal Presidente Severino Nappi in nota integrativa (cfr. Libro Cassa 2022 e parcelle nn. 1, 2 e 3). In riscontro, il Presidente del Gruppo "Lega Campania" ha evidenziato che *"(...) la cifra di € 17.778,36 riportata nella nota integrativa è il risultato complessivo delle spese tenendo conto di quella relativa alle parcelle pari ad €*

17.476,19 e le spese bancarie annuali che ammontano ad € 302,17 (...)"(cfr. con nota n. 5460 del 31/03/2023).

Con specifico riferimento, poi, al punto n. 3 del contratto di "conferimento di incarico professionale" al Sig. Gianfranco Borriello sottoscritto dal Gruppo, è stata posta in rilievo la determinazione del compenso omnicomprensivo al professionista pari ad € 20.000,00; nell'esercizio 2022 è stata pagata, tramite bonifici bancari, una somma complessiva pari ad € 17.476,19. Ad essa si deve sommare il pagamento effettuato in data 10/01/2023 pari ad € 2.502,00 per l'attività svolta relativa al mese di dicembre 2022. Il totale, in definitiva, è risultato pari ad € 19.978,19 a fronte del compenso pattuito pari ad € 20.000,00.

E' stata richiesta, di conseguenza, la trasmissione della documentazione afferente ai resti di pagamento, il conto dei residui passivi con indicazione del relativo titolo.

Al fine di un puntuale chiarimento il Presidente del Gruppo, con la surrichiamata nota, ha allegato la fattura n. 4 pari ad € 2.502,00 emessa dal professionista incaricato in data 10/04/2023 e *"(...) copia del bonifico di pagamento effettuato in data 10/01/2023, nonché relazione dell'attività svolta dal giornalista nel mese di dicembre (...)"*. Sul punto, il Collegio prende atto dei chiarimenti pervenuti e quanto alla correzione del prospetto di sintesi rinvia alle osservazioni svolte al § 5.

6.1 Autorizzazione alla spesa.

Con la più volte richiamata deliberazione di comunicazione è stato osservato che l'art. 4 del Disciplinare prevede che il soggetto che vuole avvalersi di una certa spesa deve presentare una domanda redatta su apposito modulo con una breve ma chiara descrizione della spesa, avendo cura di precisare l'inerenza istituzionale della stessa. Dall'esame della documentazione allegata viene in rilievo che la spesa in oggetto è richiesta dall'intero Gruppo Consiliare "Lega Campania" ed autorizzata dal Presidente originario Gianpiero Zinzi. Come è noto, il DPCM del 21 dicembre 2012 a garanzia dei principi di veridicità e inerenza all'attività istituzionale all'art. 2, comma 1, prescrive che *"(...) il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente(...)"*. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile, prescrizione questa che è ripresa peraltro dallo stesso Disciplinare del Gruppo all'art. 1 comma 2. La norma in esame introduce un "meccanismo

procedimentale minimo", consistente nell'autorizzazione presidenziale quale strumento di controllo interno e preliminare rispetto alla riconducibilità della spesa alle finalità istituzionali. La riferita *ratio* non può che presupporre l'alterità tra richiedente e controllore. Si è evidenziato, infine, che in caso di coincidenza si realizza un palese "impedimento" di diritto in ragione del quale, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata dal Vicepresidente per la chiara presenza di un conflitto d'interessi (v. nei termini anche SRC Campania 40/2016/FRG e SRC Campania n. 62/2016). Con specifico riferimento all'incarico *de quo*, la richiesta di autorizzazione alla spesa di euro 20.000,00 è stata effettuata dal "Gruppo consiliare". In ragione di ciò, la Sezione ha disposto la trasmissione della richiesta di autorizzazione alla spesa da cui risultassero le firme dei singoli richiedenti. Sul punto con nota n. 5460 del 31/03/2023 è stato specificato che la decisione di affidare la comunicazione istituzionale del Gruppo al Sig. Gianfranco Borriello è stata assunta *"(...) a seguito della richiesta dei Consiglieri Nappi e Pierro, condivisa dal Capogruppo Zinzi (...)"* (cfr. allegato n. 5). Tenuto conto di quanto dichiarato dal Gruppo il rilievo si ritiene superato.

6.2 Procedura dell'affidamento dell'incarico e mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

In sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, questa Sezione ha chiesto, in via preliminare, chiarimenti in ordine alle modalità di conferimento dell'incarico in esame e ai criteri di selezione del contraente privato, venendo in rilievo l'affidamento ad un professionista di un servizio di natura intellettuale, in relazione al quale, tenuto conto del valore del servizio, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire lo svolgimento di una procedura negoziata a meno di non inquadrare la prestazione de qua nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01 che comunque richiede lo svolgimento di una procedura selettiva dell'incaricato (comma 6 bis), previo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa. In riscontro ai richiesti chiarimenti, il Presidente del Gruppo rinviando all'Allegato n. 5 della nota 5460 del 31/03/2023 ha fatto presente che, seppur una *"previa comparazione con altri professionisti"* ha avuto luogo - nel caso di specie nel citato allegato si fa riferimento alla comparazione con almeno tre curricula-, *"(...) in ragione della natura del servizio, della natura fiduciaria e dell'entità dell'importo,*

avrebbe dovuto comunque trovare applicazione il principio che disciplina le ipotesi di affidamento di incarichi intuitu personae nella P.A. (...)".

A tal proposito, osserva il Collegio che tenuto conto della peculiare natura pubblicistica dei gruppi consiliari nell'esercizio delle funzioni istituzionali all'interno del Consiglio regionale (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 622/2021 e Cass. SS.UU. n. 5590/2020), alimentate da risorse finanziarie assegnate a quest'ultimo a carico del bilancio regionale (Corte cost., sentenza n. 39/2014), la gestione, da parte del Gruppo, dei contributi ricevuti non è libera nei fini, ma deve essere necessariamente propedeutica all'esercizio della propria funzione istituzionale, proprio in ragione della provenienza pubblica delle risorse ricevute e della confluenza del bilancio dei Gruppi consiliari in quello della Regione (v. SSRR. spec. comp. n. 19/2022/RGC). Ciò nonostante, è indubbio che determinati incarichi, in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica che il Gruppo svolge in seno all'Assemblea regionale e, dunque, della marcata componente fiduciaria che li connota, possano configurarsi come incarichi fondati sull'*intuitu personae*. Per le considerazioni esposte, tuttavia tale valutazione va effettuata caso per caso, in relazione al singolo incarico, non potendo tale componente essere considerata *in re ipsa* per il solo fatto che l'incarico venga conferito da un Gruppo consiliare. Nella fattispecie in esame, il Collegio ravvisa nell'incarico conferito la presenza di elementi che ne giustificano la qualificazione in termini fiduciari in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica e le descritte peculiarità del Gruppo *de quo*, come si desume dall'analisi dell'oggetto contrattuale (art. 1) che *"è quello di informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa (...)"*. Trattasi, dunque, di comunicazione istituzionale dei contenuti politici dell'attività svolta dal Gruppo in seno al Consiglio regionale" (v. delibera n.SCCAM/ 61/2022/FRG).

Ciò nondimeno, tenuto conto che una procedura comparativa, seppur snella, ha avuto comunque luogo, il Collegio, richiamando l'attenzione per il futuro sulla necessità di una motivazione analitica che metta in luce le peculiarità dell'incarico, ritiene superato il rilievo.

6.2.1. Necessità della spesa

Con riguardo al profilo della necessità dell'incarico, nelle premesse del contratto, si dà atto dell'assenza di personale interno avente una particolare competenza per le

attività previste dallo stesso. Attesa la genericità di quanto esplicitato in premessa, considerato che il presupposto della pattuizione non risultava suffragato da elementi idonei a valutarne la sussistenza, la Sezione, in via istruttoria richiedeva la trasmissione dell'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, con correlata specificazione delle qualifiche e le mansioni assegnate.

Sul punto, il Gruppo ha riscontrato (nota n. 5460 del 31/03/2023) che nel corso dell'anno 2022 *"(...) il Gruppo ha avuto come dipendenti dall'1/05/2022 il Sig. Marcello Lombardi con mansioni di coordinatore amministrativo, sostituito dal 15/11/2022 dal Sig. Andrea Cristiani con le stesse mansioni e il Sig. Antonio Santoro dall'1/05/2022 al 30/06/2022 con mansioni di addetto alla segreteria (...)".*

Tenuto conto che il Gruppo è composto da n. 4 consiglieri, considerate le due sole unità di personale non impiegate per l'intero esercizio, si ritiene superato il rilievo.

7. Comunicazioni istituzionali durante il periodo elettorale.

Ai sensi del DPCM 21 dicembre 2022 non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio* (art. 1, comma 3, lett. d delle Linee Guida).

Con deliberazione di comunicazione n. 45/2023/FRG è stata evidenziata la "Relazione periodica delle attività svolte per la comunicazione istituzionale del Gruppo consiliare Lega Campania e dei singoli consiglieri per il periodo agosto/settembre 2022" rilasciata e sottoscritta dal Giornalista Giancarlo Borriello (cfr. allegati nota n. 2901/i del 23/02/2022). Segnatamente sono stati richiesti chiarimenti e permangono i seguenti profili di criticità in ordine a:

- Convocazione conferenza stampa del Gruppo Lega 31.08.2022;
- Sanità, Pierro: "Preservare l'integrità del Mauro Scarlato di Scafati..." 08.09.2022;
- Pubblicazione n. 8 post FACEBOOK sulla pagina ufficiale del Gruppo nelle date: 01/09/2022, 02/09/2022, 09/01/2022, 26/09/2022;
- Gestione conferenza stampa del "Gruppo Regionale Lega Campania" in occasione della presentazione della nuova consigliera dott.ssa Carmela

Rescigno in data 01.09.2022. Accoglienza stampa, accredito giornalisti e assistenza tecnica (riprese video, fotografie e mix audio).

Sul punto il Presidente del Gruppo con la citata nota n. 5460 del 31/03/2023 ha osservato che *"(...) tutte le attività svolte dal giornalista nel periodo agosto settembre sono riconducibili ed inerenti alla comunicazione istituzionale del Gruppo consiliare che come è noto essendo quest'ultimo collocato all'opposizione del Consiglio Regionale, sente maggiormente la necessità e il dovere di informare i cittadini sull'esito del ruolo svolto. Nelle attività di comunicazione richiamate dalla Corte non vi era alcuna intenzione di perseguire fini elettorali da parte dei Consiglieri del Gruppo. Lo stesso dicasi per la conferenza stampa organizzata in occasione dell'adesione al Gruppo Lega Campania della Consigliera Rescigno, la cui finalità era esclusivamente da ricondurre all'attività istituzionale del Gruppo e solo casualmente è coincisa con il periodo elettorale (....)"*.

A tal proposito, giova rimarcare preliminarmente che nell'anno 2022, sono state indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In data 21 luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97 relativo all'indizione dei comizi elettorali, per domenica 25 settembre 2022. In tale finestra temporale trovano applicazione le disposizioni di applicazione della normativa in materia di *par condicio* - previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s. m. e dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile 2004 - che disciplinano i programmi di comunicazione politica, i programmi di informazione, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e i sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti radiotelevisive locali. In particolare, l'art. 9 della legge n. 28/2000 dispone che «*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni*».

Con riferimento a tale ultima eccezione ossia della comunicazione "*effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni*", questa Sezione già in precedenza ha avuto modo di chiarire la distinzione tra la comunicazione c.d. di servizio e la comunicazione di immagine. La prima, consentita anche in periodo di par condicio, si caratterizza per la finalità di servizio agli amministrati nel cui interesse viene emanata l'informazione (in questo senso, sono "effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle

proprie funzioni"), mentre la seconda, vietata dalla normativa sulla "par condicio", enfatizza l'amministrazione ed i suoi organi, in termini di divulgazione dei risultati e accrescimento dell'immagine degli amministratori (cfr. SRC Campania n. 40/2016).
Conseguentemente il divieto a cui fa riferimento, l'art. 1, comma 3, lett. d) del DPCM 22.12.2012 laddove afferma che «[...] non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio [...]» deve intendersi relativo alla comunicazione cd. "di immagine", nella riferita accezione.
Alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, quanto dedotto dal Presidente del Gruppo nella surrichiamata nota non appare sufficiente a superare i rilievi di cui alla più volte richiamata deliberazione di comunicazione non fornendo elementi utili a provare che le suddette comunicazioni abbiano avuto valenza istituzionale cd. di servizio. E' appena il caso di rimarcare che in tutti i reports indicati, la comunicazione non è mai impersonale ma è immediatamente riferibile al partito e all'attività dei singoli consiglieri non come componenti del Gruppo consiliare ma principalmente come esponenti del partito di cui sono candidati. Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 502 del 2000 *"il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali... una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*.
In particolare, con riferimento alla comunicazione relativa all'adesione al Gruppo *de quo* da parte della Consigliera Rescigno e alla pubblicizzazione della collegata conferenza stampa (a cui sono dedicati 4 comunicazioni effettuate a mezzo del social network Facebook) si rivela difficile ritenere entrambe le comunicazioni solo "casualmente coincidenti" con il periodo elettorale, come pure controdedotto dal Gruppo (cfr. nota n. 2901/i del 23/02/2023), risultando invece palese non solo il carattere "personale" dell'informazione ma anche la carenza del requisito della indispensabilità ben potendo le comunicazioni de quibus essere differite al momento in cui la Consigliera Rescigno ha aderito formalmente al Gruppo e cioè in data 4 ottobre 2022, dopo la scadenza elettorale. E tali considerazioni assumono vieppiù vigore se si tiene conto della circostanza che alla predetta conferenza è intervenuto il Capogruppo

Zinzi candidato nelle elezioni politiche e poi eletto a deputato della Repubblica Italiana come riportato nei "post Facebook" del 01/09/2023 e del 2/09/2023 (cfr. nota n. 2901/i del 23/02/2023).

Stessa violazione è riscontrabile nel "post Facebook" del 9/09/2023 che è finalizzato a pubblicizzare un intervento del Consigliere Attilio Pierro afferente ad un'interrogazione circa un possibile "declassamento" dell'Ospedale di Scafati; il Consigliere Pierro candidato nelle elezioni politiche è stato, poi, eletto a deputato della Repubblica italiana (cfr. nota n. 2901/i del 23/02/2023). Come pure, analoghe considerazioni valgono per il "post Facebook" del 21/09/2022 afferente ad una campagna politica del Partito "Lega" per "l'abolizione del canone rai" attraverso una raccolta di firme on line.

I resoconti di tale attività svolta dal professionista comprovano lo svolgimento di comunicazioni e pubblicizzazioni di un'attività dei singoli Consiglieri quali esponenti politici di rilievo nazionale, in gran parte avulsa dall'attività del Consiglio regionale.

Le riscontrate attività a fini comunicativi, rispetto all'attività istituzionale del Gruppo e all'attività politica interna al Consiglio regionale si pone in aperto contrasto, peraltro, con il divieto di commistione sancito dall'art. 1, co. 3, lett. a) e b) del DPCM 21 dicembre 2012, secondo il quale ogni spesa, "deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" (lett. a), mentre, ai sensi della lett. b), i contributi erogati dal Consiglio regionale "non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, (...) per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi", (Cfr. in tal senso SS.RR., sent. n. 19/2022) oltre che con l'art. 1, comma 3 lett. d) sopra richiamato.

In ragione delle sopra riferite considerazioni, il Collegio accerta l'irregolarità della "Parcella n. 2" del giornalista Gianfranco Borriello relativa al periodo 31/08/2022 – 31/10/2022 pari a complessivi € 4.002,00 pagata in data 25/11/2022 tramite bonifico bancario per un importo di € 4.000,00.

Alla pronuncia di accertamento di irregolarità della Sezione regionale consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, d.l. n. 174/2012 che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Gruppo, ma

nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

Come è stato evidenziato *supra,* la Sezione regionale non adotta una statuizione di condanna alla restituzione delle somme inerenti alle voci di spesa affette da irregolarità, in quanto tale effetto deriva direttamente dalla legge.

Dall'accertamento dell'irregolarità discende, invece, un effetto conformativo consistente nella doverosa attivazione dell'Assemblea regionale ai fini del recupero delle somme dovute.

Al riguardo, per completezza, mette conto evidenziare che l'art. 3 – quinquies della citata legge regionale n. 6/1972, aggiunto dall'articolo 26, comma 3, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6, prevede che, in caso di accertamento della "non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti", l'obbligo di restituzione "si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Lega Campania" con le precisazioni di cui al § 5 e con esclusione della posta pari ad € 4.000,00 relativa alla "Parcella n. 2" del Giornalista Gianfranco Borriello;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale per la Campania della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023.

I Relatori

Ilaria Cirillo

Stefania Calcari

Il Presidente

Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria 13 APR. 2023

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato